



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 477

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;
VISTO il D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito - con
modificazioni, con Legge n. 122 del 30.07.2010;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare l'art.
29, comma 19;
VISTO il Decreto interministeriale 21.07.2011, n. 314;

VISTA la nota M.I.U.R., prot. n. 740 del 15.05.2012, "FFO
2011 - Interventi di assegnazione D.M. n. 439 del 3
novembre 2011 - art. 13 "Interventi specifici", di
riparto tra gli Atenei delle risorse autorizzate per
l'anno 2011, pari a 18 milioni di euro;
VISTO lo Statuto di questa Università;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione di questa Università assunte,
rispettivamente in data 03 e 17 dicembre 2013, ai fini
dell'adozione del Regolamento per l'attribuzione ai
professori e ricercatori dell'incentivo ministeriale
per l'attuazione del succitato art. 29, comma 19, della
Legge n. 240/2010;

DECRETA

E' adottato il "Regolamento per l'attribuzione ai professori e
ricercatori dell'incentivo ministeriale per l'attuazione
dell'art. 29, comma 19, della Legge 30.12.2010, n. 240, valido in
relazione alle risorse attribuite nell'anno 2012, allegato al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il Regolamento viene pubblicato nel bollettino ufficiale
dell'Università, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, ne è data
ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni
specifiche e tramite sito web di questo Ateneo.

Il Regolamento, emanato con il presente decreto rettorale, entra
in vigore il giorno successivo alla succitata pubblicazione.

Bari, 14 FEB 2014

IL RETTORE
f.to prof.

Angelo TURSI
pro-rettore

vicario

REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE AI PROFESSORI E RICERCATORI
DELL'INCENTIVO MINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 19
DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 1

(Ambito di operatività)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori dell'incentivo ministeriale, per l'attuazione dell'art. 29 - comma 19 - della legge 240/2010.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "Macroarea" si intendono quelle individuate e definite all'art. 27 dello Statuto di questo Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 2959 del 14 giugno 2012, e di seguito riportate:
 - I. **macroarea 1 scientifica tecnologica:**
 - Area 01 Scienze matematiche e informatiche
 - Area 02 Scienze fisiche
 - Area 03 Scienze chimiche
 - Area 04 Scienze della terra
 - II. **macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:**
 - Area 05 Scienze biologiche
 - Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
 - III. **macroarea 3 scienze mediche:**
 - Area 06 Scienze mediche
 - IV. **macroarea 4 scienze umanistiche:**
 - Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
 - Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
 - Area 14 Scienze politiche e sociali
 - V. **macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:**
 - Area 12 Scienze giuridiche
 - Area 13 Scienze economiche e statistiche;

Art. 2

(Norme procedurali)

1. Successivamente all'assegnazione delle risorse Miur finalizzate ad attribuire l'incentivo una tantum ai soggetti di cui al successivo art. 3, il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare delle risorse da destinare a ciascuna Macroarea secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto del numero dei docenti e dei ricercatori che avrebbero maturato lo scatto biennale nell'anno di riferimento **con un coefficiente di correzione, pari ad 1,2, per il ruolo dei ricercatori.**
2. Le procedure si svolgono separatamente per ciascuna Macroarea, con distinzione per ogni fascia e ruolo, previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito web di Ateneo.
3. Il bando deve riportare:
 - a) numero e quantificazione degli incentivi da assegnare;
 - b) requisiti di partecipazione, di cui al successivo art. 3;
 - c) termini e modalità di presentazione delle domande. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione, specifici per Macroarea, fascia e ruolo, cui le Commissioni giudicatrici, nominate ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, dovranno attenersi ai sensi dei successivi articoli 6, 7 e 8.

4. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda la seguente documentazione relativa al triennio precedente la data in cui sarebbe maturato lo scatto, pena l'esclusione dalla procedura:
 - a) relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte;
 - b) documenti che attestino l'impegno orario dedicato alle attività didattiche e gestionali ovvero, in alternativa, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 attestante l'assolvimento dei compiti loro affidati, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Università di Bari in particolare della Facoltà/Dipartimento di afferenza;
 - c) elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio.
5. In presenza dei motivi che ne costituiscono il presupposto, l'esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3

(Candidati ammissibili alla procedura)

1. A ciascuna procedura valutativa sono ammessi i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che avrebbero maturato presso l'Università di Bari, entro il 31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento il bando, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del DPR 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 122/2010.
2. Per individuare la Macroarea di appartenenza di ogni singolo candidato si tiene conto dell'afferenza dei medesimi, alla data di maturazione della predetta progressione biennale, alle Aree C.U.N. secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto di questa Università.

Art. 4

(Modalità di svolgimento della valutazione)

1. La valutazione comparativa dei candidati è volta all'attribuzione dei punteggi di cui ai commi successivi, nel rispetto dei criteri degli artt. 6, 7 e 8.
2. Il punteggio massimo complessivo attribuibile all'attività didattica, alla produzione scientifica e all'attività gestionale è così ripartito:
 - a) professori ordinari e associati:
 - attività didattica: fino a un massimo di punti 35;
 - produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 45;
 - attività gestionale: fino ad un massimo di punti 20;
 - b) ricercatori:
 - attività didattica: fino a un massimo di punti 30;
 - produzione scientifica: fino ad un massimo di punti 55;
 - attività gestionale: fino ad un massimo di punti 15.
3. Nel caso in cui il triennio di valutazione comprenda periodi di congedo o aspettativa, esclusi quelli ottenuti per motivi di studio o ricerca e fatto salvo quanto di seguito previsto per maternità, il punteggio complessivo attribuibile al candidato, fermi restando i valori massimi precedentemente indicati, è rideterminato moltiplicandolo per un coefficiente di normalizzazione (C). Il coefficiente di normalizzazione è dato dalla seguente formula:
$$C = T/(T-n)$$
dove T indica il periodo oggetto di valutazione (36 mesi) e n indica il totale in mesi dei periodi di congedo o aspettativa usufruiti nel triennio. In caso di congedo per maternità, n è assunto pari a 12 mesi.

4. La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti alle attività svolte dai candidati sottoposti a valutazione, redige per ciascun ruolo/fascia una graduatoria in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ogni candidato. In caso di parità di punteggio le graduatorie verranno stilate applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di preferenza:
 - 1) **minore** anzianità nel ruolo;
 - 2) minore età anagrafica.
5. Sulla base della graduatoria così stilata, la Commissione dichiara i candidati ammissibili al beneficio.
6. Le risorse sono attribuite fino al 50% degli ammissibili per ciascuna ruolo o fascia.

Art. 5

(Commissione giudicatrice)

1. Per ciascuna Macroarea è nominata una Commissione composta da almeno tre professori di prima fascia in servizio presso l'Università di Bari. La composizione deve in ogni caso assicurare la presenza di 1 rappresentante per ciascuna Area afferente alla Macroarea.
2. La nomina delle Commissioni giudicatrici avviene con decreto del Rettore su proposta dei Direttori di Dipartimento e dei Rappresentanti di Area nel Senato Accademico afferenti alla Macroarea. La nomina viene resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo.
3. Non possono far parte delle Commissioni coloro i quali abbiano presentato la domanda per l'attribuzione dell'incentivo relativo al periodo sottoposto a valutazione.
4. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Rettore, Delegato del Rettore, Pro-Rettore, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione Interna, Direttore di Dipartimento, Presidente del Consiglio di Scuola.
5. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 6

(Valutazione attività didattica)

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica svolta dal candidato durante il triennio, la Commissione giudicatrice valuta l'operosità e l'efficacia didattica nonché l'adempimento dei doveri accademici. In particolare, la Commissione valuta le seguenti attività relative ai percorsi formativi offerti dall'Università di Bari:
 - a) titolarità di corsi d'insegnamento in Corsi di Laurea e in Corsi di Laurea Magistrale;
 - b) titolarità di Corsi d'insegnamento nei percorsi formativi post-laurea;
 - c) compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento.
2. Per le attività indicate nella lettera a) del precedente comma 1, si applicano i seguenti punteggi in relazione al numero medio di ore/anno nell'arco del triennio:
 - a) per i professori di prima e seconda fascia:
 - 4 punti: da 50 a 60 ore;
 - 8 punti: da 61 a 90 ore;
 - 12 punti: da 91 a 120 ore;
 - 16 punti: da 121 a 150 ore;
 - 20 punti: oltre 150 ore;
 - b) per i ricercatori:
 - 5 punti: da 15 a 30 ore;
 - 10 punti: da 31 a 60 ore;
 - 15 punti oltre 60 ore.

3. Per le attività indicate nella lettera b) del precedente comma 1, la Commissione giudicatrice può attribuire:
 - 1) fino a 5 punti per l'attività di docenza svolta nei Corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione;
 - 2) fino a 3 punti per l'attività di docenza svolta nei Master universitari;
 - 3) fino a 2 punti per le attività di docenza nei percorsi formativi universitari diversi da quelli indicati nei precedenti punti 1) e 2).
4. Per le attività indicate nella lettera c) del precedente comma 1, la Commissione giudicatrice può attribuire fino a 5 punti.

Art. 7

(Valutazione produzione scientifica)

1. Ai fini della valutazione della produzione scientifica svolta durante il triennio, la Commissione giudicatrice valuta l'attività scientifica documentata dal candidato sulla base di criteri di valutazione preventivamente determinati dal Senato Accademico su proposta della Commissione Ricerca, per ciascuna Macroarea, che terrà anche conto dei criteri individuati dall'A.N.V.U.R. per la V.Q.R 2004-2010.

Art. 8

(Valutazione attività gestionale)

1. Per ognuna delle attività gestionali la Commissione giudicatrice attribuisce i seguenti punteggi:
 - a) per i professori:
 - fino ad un massimo di punti 4 in proporzione all'assiduità negli Organi e Commissioni di Facoltà/Dipartimento;
 - fino ad un massimo di punti 6 in proporzione all'assiduità negli Organi e Commissioni di Ateneo;
 - fino ad un massimo di punti 10 per lo svolgimento delle funzioni elencate nel successivo comma 2;
 - b) per i ricercatori:
 - fino ad un massimo di punti 6 in proporzione all'assiduità negli Organi e Commissioni di Facoltà/Dipartimento;
 - fino ad un massimo di punti 5 in proporzione all'assiduità negli Organi e Commissioni di Ateneo;
 - fino ad un massimo di punti 4 per lo svolgimento delle funzioni elencate nel successivo comma 2.
2. La Commissione giudicatrice valuta le seguenti **attività**:
 - Rettore;
 - **Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - **Componenti del Senato Accademico;**
 - Delegato del Rettore;
 - Pro-Rettore;
 - Preside di Facoltà;
 - Direttore di Dipartimento e Strutture similari di ricerca nazionali ed internazionali;
 - Presidente di Corso di Laurea;
 - Coordinatore di Corsi di Formazione Post-laurea;
 - Coordinatore di Progetti e di Unità di Ricerca con particolare riguardo ai progetti nazionali ed internazionali;
 - Direttore di Scuole di Specializzazione;
 - Direttore di Strutture Ospedaliere Complesse o Semplici;
 - Presidente del Consiglio di Scuola;

- Titolari di cariche gestionali nelle Spin-off accademiche, nei Centri di competenza e nei Distretti tecnologici.

Art. 9

(Termine del procedimento)

1. Ciascuna Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina nel sito di Ateneo.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei singoli componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, con le stesse modalità di cui al precedente art. 5 assegnando nel contempo un nuovo termine improrogabile di due mesi per la conclusione dei lavori.
4. I verbali finali redatti dalle Commissioni sono pubblicati sul sito di Ateneo.
5. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione, verificata la legittimità della procedura, approva con decreto gli atti.

Art. 10

(Attribuzione incentivo)

1. All'esito di ciascuna procedura, il Rettore con proprio provvedimento dispone l'attribuzione dell'incentivo a favore dei professori e dei ricercatori che si siano utilmente collocati in graduatoria.

Art. 11

(Norme finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.